Ripubblicare

28/2

COPIA

PROT. CORECO. N. 462 N. 3 REG.DEL.

COMUNE DI CAMPO CALABRO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Fer

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE.-

L'anno millenovecento 96 addi' 12 del mese di GENNAIO alle ore 17,30 convocato come da avvisi scritti in data 8/1/1996 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si e' riunito sotto la Presidenza del Sindaco IDONE DOMENICO. in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	N. COGNOME E NOME	PRES.
1) LAGANA' FORTUNATO	SI	9) VIGLIANISI GIANF.M.	SI
2) IDONE D.CO CL.59	SI	10) CALABRO' ANDREA	SI
3) ESILIATO G.PPE	SI	11) PANSERA GRAZIA	NO
4) PATAFI PIETRO	NO	12) SCOPELLITI ANTONIO	SI
5) COTRONEO ANTONIO	NO	13) SCAPPATURA CATERINA	SI
6) SCOPELLITI ANTONINO	SI	14) SERGI FRANCESCO A.	SI
7) VERMIGLIO SANTO S.	SI	15) COTRONEO FORTUNATO	SI
8) IDOTTA ANTONIO C.	SI	16) SCOPELLITI G.PPE CL.916	SI

PRESENTI 13 ASSENTI 3

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ARCIDIACO FRANCESCO

IL PRESIDENTE

CONSTATATO che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 13 su N.16 Consiglieri assegnati al Comune e su N. 16 Consiglieri in carica oltre il Sindaco, l'adunanza e' legale ai termini dello art.127 del T.U.L.C.P. 4.2.1915 n.148 e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90 n.142.

- Il Responsabile serv. in ord.reg.Tecn. ha espresso parere favorevole
- IL Responsabile Uff.Rag. in ord.reg.cont. ha espresso parere FAVOR.
- Il Segretario Comunale sotto il profilo legittimita' ha espresso parere FAVOREVOLE;

DICHIARA aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sullo oggetto indicato.

Per la votazione vengono nominati dal Presidente come Scrutatori i Signori Consiglieri:

V.A.

Il Sindaco Presidente fa presente che il regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile e' stato approvato con delibera consiliare n.1 del 20/2/1971.Si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento adeguato alle reali necessita'.
Si procede quindi ad esaminare il regolamento predisposto composto da n.57 articoli.
Vi e'un'ampia discussione relativa a diversi articoli di detto regolamento e si dispone la modifica di alcuni articoli nonche' delle tariffe di vendita del servizio.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di regolamento;
Preso atto delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale;
Rilevato che dette modifiche non determinano illegittimita'delle disposizioni definitive di cui si propone l'approvazione;
Con voti unanimi espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1) Di approvare il regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che per esigenze amministrative e contabili,la decorrenza della normativa e delle tariffe previste dal presente regolamento e'determinato dall'1/1/1997;

3) Di dare atto altresi'che con l'applicazione delle tariffe indicate nel regolamento viene rispettato il limite minimo di copertura del costo del servizio acquedotto (80%)ai sensi delle vigenti disposizioni.-

COPIA

CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1
Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23-4-1981, n. 153).

Art. 2
Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli intertessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedendi su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

Art. 3
Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, ~~contatore compreso~~, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4
Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5
Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 6
Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7
Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

~~Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'intervenuta effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del % per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.~~

Art. 8
Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

É vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9
Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (All. D).

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10
Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

a) per mezzo di impianti di uso pubblico;

b) mediante concessione di utenze private.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art.7

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimita' delle tubazioni, la riparazione dovra' essere eseguita a cura e spese dell'interesato. Ove non provvede l'interessato l'Amministrazione, che ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate effettuera' direttamente i lavori con diritti di rivalsa sull'interessato con aumento del 10% per spese generali.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

COPIA

Art. 11
Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12
Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

É solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

É vietato:

a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13
Vasche e cisterne pubbliche

É vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

É fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14
Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a) bocche antincendio;
b) bocche per l'inaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomete o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

COPIA

CAPITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15
Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:
quelle per uso domestico;
quelle per uso di comunità non commerciali;
quelle per usi industriali;
quelle per uso zootecnico;
quelle per uso extra domestico.

Art. 15/bis
Forniture su strade canalizzate o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.

Art. 15/ter
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momeno la somministrazione, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

Art. 16
Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17
Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4/1/68, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 della L. 28/2/1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva darà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/1/77.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art.17

*

L'interessato potra' indicare gli estremi della richiesta di condono edilizio ai sensi dell'articolo 45 della legge 28/2/985 N.47 e successive modificazioni ed integrazioni(art.39 legge 724/94 e D.L. 25/1/1995 N.24).

Se usufruisca già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art. 18
Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per la bocca d'incendio;

2) un diritto fisso di allacciamento prefissato (all. A);

3) un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi commisurato alla portata del contatore (All. C).

4) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati di cui allegato D.

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale nolo del contatore comprendente la manutenzione dello stesso e un importo quale canone per idrante antincendio (all. B) saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

Art. 19
Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

~~Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di n. _____ giornalieri, pari a n. _____ semestrali~~

Art. 20
Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 21
Uso bocche d'incendio private

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 22
Allacciamento di edifici comprendendi più alloggi

Ogni edificio ~~avrà~~ una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. *

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art.22

*

Puo' avere.

all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

Art. 23
Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 24
Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 25
Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26
Collegamenti di IMPIANTI ed apparecchi

É vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».

É ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il colegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27
Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

É assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28
Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO QUARTO
MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29
Tipo e calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà ~~dell'Amministrazione,~~ gli utenti ~~non sono i consegnatari e~~ sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente (All. D).

Art. 30
Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31
Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

Art. 32
Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 33
Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 34
Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All. D).

Art. 35
Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Art. 36
Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non ~~per disposizione del servizio acquedotto e esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolarsi volta in volta dall'ufficio competente.~~

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art.29

*

Dell'utente.

Art.30

*

I nuovi.

Art.36

*

Previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico con spese a carico dell'utente. L'utente appena ultimati i lavori dara'comunicazione all'Ufficio Tecnico per la piombatura.Ildiritto fisso da corrispondere al Comune per detta rimozione o spostamento è determinato in L.20.000.

CAPITOLO QUINTO
CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37
Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 38
Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18:

a) *per le nuove utenze:* solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;

b) *per le vecchie utenze (subingresso):* in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

Art. 39
Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.

Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 40
Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 41
Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42
Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo ~~nei seguenti periodi:~~ *

secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Art. 43
Tariffe acqua - Ruoli di riscossione
(Art. 9 d.l. 2-3-89, n. 66 ora l. 24-4-89, n. 144)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a) USO DOMESTICO - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. É escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi etranei all'uso domestico familiare in senso stretto. Nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più nuclei familiari, composti almeno da due persone ciascuno ai soli fini del calcolo degli scaglioni di consumo, verrà attribuita una "concessione" per ciascun nucleo familiare.

b) USO DI COMUNITÀ NON COMMERCIALI - É l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità. Ai fini della attribuzione dei consumi alle diverse fascie tariffarie viene attribuita una "concessione" ogni cinque persone che vi risiedono abitualmente.

É fatto obbligo all'utente comunicare le variazioni della composizione numerica della comunità. Non si provvede al ricalcolo dei consumi già fatturati. A titolo puramente esemplificativo, sono comunità: i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici o religiosi. Non appartengono a questa categoria le scuole, sia pubbliche che private.

c) USI INDUSTRIALI - Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale.

d) USO ZOOTECNICO: è l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

Per tale uso il costo dell'acqua al metro cubo resta determinato nella misura del 50 *.% (1) della tariffa ordinaria per l'uso domestico.*

e) USO ~~[illegible]~~ *

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti del ~~Consiglio~~. Si da atto che quelle in atto vigenti sono riportate nella tabella di cui all'allegato B del presente regolamento.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14-4-1910, n. 639, o di essa sostitutiva (2). ed a mezzo invio reversale per uso costruzione.

Art. 43/bis
Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

La misura del canone è fissata nell'allegato "B" del presente Regolamento.

---

(1) Non superiore al 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili (Art. 9 d.l. 2-3-89, n. 66, convertito con modifiche in l. 24-4-1989, n. 144).

(2) Articolare nella appropriata maniera, qualora la riscossione non avvenga a mezzo ruolo.

MODIFICHE ED AGGIUNTE_

Art.42

*

A cura dell'Ente .

Art.43

*

lettera E

Uso stagionale: Si considera per uso stagionale l'uso dell'acqua per utente che usufruiscono del servizio per brevi periodi dell'anno (Emigrati).

La concessione sara'rilasciata dalla Giunta Municipale con le stesse modalita' del rilascio per uso domestico.

Art. 44
Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione ~~degli interessi di mora, diritto bollx~~

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza (All. D).

Art. 45
Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intede revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 46
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni (All. D).

Art. 47
Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 48
Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 49
Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;

b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;

c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art.44

*

Delle relative spese.

Art. 50
Variazione delle tariffe e del Regolamento

L'ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessiti, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.

È fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).

Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 51
Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52
Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 53
Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 54
Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento e i relativi allegati "A", "B", "C" e "D" formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 55
Tasse ed imposte

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 56
Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 57
Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento [redacted] pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

[redacted] regolamenti comunali.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art.57

*

Il presente regolamento sara' ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ad avvenuta approvazione e sia la normativa che le relative tariffe saranno vigenti con decorrenza dall'1/1/1997.-

Allegato "A"

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misua che segue:

1) Case di abitazione e negozi:
   - per ogni unità immobiliare o altri. L. 100.000

~~2) Pensioni e alberghi e loro ampliamento:~~
~~per ogni camera~~ ~~L.~~ _____
~~per ogni bagno~~ ~~L.~~ _____

~~3) Colonie estive e loro ampliamento:~~
~~per ogni posto letto ufficialmente riconosciuto nel decreto istitutivo~~
~~ed autorizzazione~~ L. _____

~~4) Per edifici industriali:~~
~~per ogni 1.000 mq. di lotto e frazione di mille~~ L. _____

~~5) Per campeggi:~~
~~per piazzola~~ L. _____

ALLEGATO "B "

TARIFFE DI VENDITA DEL SERVIZIO

Tariffe in vigore dal ----------
Delibera del Consiglio Comunale n. ----- del -------
Provvedimento C.P.P. n. -------- del --------

1) USI DOMESTICI

a) Tariffa agevolata per consumi essenziali, esclusivamente su richiesta, per nuclei familiari formati da 1 o 2 persone
fino a 90 mc annui ---------- L.100.000

b) Tariffa minima per nuclei familiari superiori a due persone
fino a 180 mc annui ---------- L.200.000

C) Tariffa base fino a 360 mc annui ---------- L.300.000

tariffe di eccedenza per l'ulteriore consumo rispetto alla quantità garantita per lettera a,b,e c L. 1.500/mc

d) per condomini (nel caso di condomini somma. alloggi utenze mc 90,180 e 360 mc annui)

e) per uso stagionale con riduzione del 50% rispetto a tariffa lettera a (fino a 90 mc)
tariffa di eccedenza per l'ulteriore consumo rispetto alla quantità garantita di 90 mc L. 1.300/mc

1 bis) USI ZOOTECNICI

Per tale uso il costo dell'acqua, al metro cubo, resta determinato nella misura del 50% della tariffa base di cui al punto 1 lettera b. La tariffa per l'ulteriore eccedenza è determinata in L. 750/mc

2) CONSUMI EXSTRADOMESTICI (per uso costruzione e per uso industriale)
tariffa fino a 300 mc L.300.000
tariffa di eccedenza per l'ulteriore consumo rispetto alla quantità garantita di 300 mc L. 1.000/mc

3) ATTIVITA' NON COMMERCIALI E NON AVENTI FINI DI LUCRO

Tariffa agevolata fino a 180 mc annui L.200.000
tariffe di eccedenza per l'ulteriore consumo rispetto alla quantità garantita di 180 mc L. 500/mc

ALLEGATO "C "

DEPOSITI CAUZIONALI

L'utente dovra' versare quale cauzione per esenzione lavori allacciamento alla rete idrica su suolo pubblico la somma di L.50.000 (cinquantamila).Per uso costruzione l'importo di detta cauzione è determinata in L.300.000 (trecentomila) .
Il rimborso della cauzione sara' effettuata con emissione mandato di pagamento su ordine dell'Ufficio Tecnico vistato dall'Ufficio Tributi previa verifica regolarita' lavori eseguiti.-

Allegato "D"

DIRITTI DIVERSI

~~Articolo 1) RECUPERO SPESE STAMPATI.~~
~~É dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazioni di lire _____ (lire _____) oltre ovviamente ai diritti di segreteria.~~

Articolo 1) SPESE PER PROVA CONTATORE.
L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.
É dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di L. 20.000 .
Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.

Articolo 2) DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITÀ.
L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione, un diritto di L. 20.000

Articolo 3) SOSTITUZIONE, A RICHIESTA, DEL CONTATORE
L'utente può chiedere la sostituzione del contatore.
É dovuto, per tale servizio, il corrispettivo di L. 20.000

Articolo 4) MORA.
DEFINIZIONE:
penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la scadenza indicata.

~~MISURA~~
~~a) penalità pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata, minimo L. _____ (lire _____);~~
~~b) interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto (TUS) per il tempo dell'effettivo ritardo.~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.ARCIDIACO F.SCO

IL SINDACO
GEOM. D.CO IDONE

INDICE

CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1	- Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse	Pag.	2
» 2	- Costruzione della rete idrica	»	2
» 3	- Proprietà delle tubazioni	»	2
» 4	- Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	»	2
» 5	- Interruzione del servizio di erogazione	»	2
» 6	- Priorità nella concessione delle utenze	»	4
» 7	- Danni alle condotte e tubazioni in genere	»	4
» 8	- Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione	»	4
» 9	- Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	»	4
» 10	- Distribuzione dell'acqua	»	4

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11	- Definizione di impianti per uso pubblico	Pag.	6
» 12	- Uso delle fontanelle pubbliche	»	6
» 13	- Vasche e cisterne pubbliche	»	6
» 14	- Prese d'acqua per scopi particolari	»	6

CAPITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15	- Definizione delle utenze private	Pag.	8
» 15/bis	- Forniture su strade canalizzate o prive di rete	»	8
» 15/ter	- Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari	»	8
» 16	- Soggetti ammessi alla fornitura	»	8
» 17	- Richiesta di allacciamenti	»	8
» 18	- Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali	»	10
» 19	- Modalità di somministrazione	»	10
» 20	- Accertamento dei consumi	»	10
» 21	- Uso bocche d'incendio private	»	10
» 22	- Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi	»	10
» 23	- Distacco di alloggi allacciati ad unica presa	»	12
» 24	- Ampliamento della concessione	»	12
» 25	- Condutture private all'interno delle proprietà	»	12
» 26	- Collegamenti di impianti ed apparecchi	»	12
» 27	- Impianti di pompaggio	»	12
» 28	- Serbatoi	»	12

CAPITOLO QUARTO
MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29	- Tipo e calibro dei contatori	Pag.	14
» 30	- Posizione dei contatori	»	14
» 31	- Contatori in fabbricati con più utenze	»	14
» 32	- Custodia dei contatori	»	14
» 33	- Incuria e manutenzione del contatore	»	14
» 34	- Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	»	14
» 35	- Difettosa o mancata misurazione dei consumi	»	14
» 36	- Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto	»	14

CAPITOLO QUINTO
CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37	- Titolarità della concessione	Pag.	16
» 38	- Contratto di utenza	»	16
» 39	- Forniture provvisorie	»	16
» 40	- Durata dei contratti di fornitura	»	16
» 41	- Uso dell'acqua	»	16

CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42	- Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori	Pag.	18
» 43	- Tariffe - Ruoli di riscossione (Art. 9 d.l. n. 66/89 ora l. n. 144/89)	»	18
» 43/bis	- Tariffe per bocche antincendio private	»	18
» 44	- Sospensione della fornitura per morosità	»	20
» 45	- Risoluzione di diritto delle concessioni	»	20
» 46	- Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	»	20

» 47 - Portata garantita ..... Pag. 20
» 48 - Perdita, danni, responsabilità ..... » 20
» 49 - Manomissioni alle condutture ..... » 20
» 50 - Variazioni delle tariffe e del regolamento ..... » 22
» 51 - Azioni giudiziarie ..... » 22

CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Penalità ..... Pag. 24
» 53 - Validità della fatturazione ..... » 24
» 54 - Regolamento come normativa contrattuale ..... » 24
» 55 - Tasse ed imposte ..... » 24
» 56 - Applicabilità del diritto comune ..... » 24
» 57 - Decorrenza del regolamento e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali ..... » 24

ALLEGATI

"A" - Diritti di allacciamento ..... Pag. 26
"B" - Tariffe di vendita del servizio ..... » 28
"C" - Depositi cauzionali ..... » 30
"D" - Diritti diversi ..... » 32

COPIA

Per copia conforme all'originale
Campo Calabro, li 25 GEN. 1996
IL SEGRETARIO CAPO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO== PRESIDENTE

Fto: IDONE DOMENICO

IL SEGRETARIO

Fto:ARCIDIACO FRANCESCO

COMUNE DI CAMPO CALABRO (R.C.)

PARERE FAVOREVOLE
in ord.reg.tecnica
IL FUNZIONARIO
respons.servizio
F.to Angelo Cunatole

PARERE FAVOREVOLE
in ord.reg.contab.
IL FUNZIONARIO
serv.ragioneria
fto:BRUNO FORTUGNO

PARERE FAVOREVOLE
prof.legittimita'
IL SEGRETARIO
fto:ARCIDIACO FRANCESCO

Annotato per gli effetti del 5 comma dell'art.55 della legge 8.6.90, n.142, l'impegno di spesa di ----------al cap.

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.
Data

fto:BRUNO FORTUGNO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 25 GEN. 1996 Prot.N. 461 e vi rimarra' per quindici giorni.

Data 25 GEN. 1996

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 25-1-96 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni, ed e' stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data
Prot.N.

Data 12-2-96

IL SEGRETARIO
Pf: Arcidiaco F.sco

---

* NON sottoposta a controllo (Legge 8/6/90 n.142) ai sensi dell'art.47.
* comma 3 (perche' dichiarata immediatamente eseguibile
* ai sensi dell'art.47- comma 2 (perche' decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data

IL SEGRETARIO
F.to:Arcidiaco F.sco

Sottoposta a controllo ai sensi della L.8.6.90 n.142:
* Per iniz.C.C.(Art.45/1c.)
* Per iniz.G.M.(Art.45/1c.)
* Rich.Cons.(Art.45/2c.)
* Rich.cons.(Art.45/4c.)

La pres.del.ne e' divenuta esecut.ai sensi del 1°c.l. 142/90 art.46 per decorrenza dei termini. N.R.V.- decisione n. 915 del 5-2-96.

Data 14-2-96

IL SEGRETARIO
F.to:Arcidiaco F.sco